

Spett.le Fornitore,

Il D.L. 50 del 24 aprile 2017 ha esteso il meccanismo IVA della scissione dei pagamenti (“*split payment*”) anche alle:

- società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della borsa italiana;
- società controllate direttamente dalle regioni, province, comuni e unioni di comuni;
- società controllate, direttamente o indirettamente, dalle società di cui al punto precedente, anche se quotate.

Nello stesso meccanismo sono inoltre inclusi i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Il regime di scissione dei pagamenti deve essere applicato per tutte le operazioni per le quali il cessionario / committente non è debitore dell’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto a partire dalle fatture emesse dal 1° luglio 2017.

Con la presente si comunica che ASM ENERGIA S.p.A. rientra nell’ambito di applicazione della nuova normativa, evidentemente di natura imperativa e, come tale, di per sé integrativa del contratto anche in forza dell’art. 1339 c.c..

Pertanto, per tutte le operazioni, come illustrate in precedenza, effettuate, nei confronti della nostra società, le relative fatture che emetterete a partire dal 1° luglio 2017:

1. dovranno riportare l’annotazione “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti-Art.17 Ter DPR 633/72”- Split Payment;
2. le fatture sulle quali non sarà apposta tale annotazione non potranno essere processate e liquidate e dovrete attivarvi per la rettifica dei documenti in base alle istruzioni ufficiali fornite dall’Agenzia delle Entrate;
3. dovrete esporre l’aliquota e l’ammontare dell’ IVA dovuta in fattura la quale, però, non concorrerà alla determinazione della vostra liquidazione IVA periodica, poiché la suddetta IVA non sarà liquidata al cedente / prestatore al saldo della fattura, ma sarà pagata direttamente all’Erario dal parte del committente/cessionario (ossia ASM ENERGIA S.p.A.).

Distinti saluti

Amministrazione